



Comune di
Almese

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N.40 DEL 17/12/2025

Sommario

TITOLO I: OGGETTO E FINALITÀ	3
ART. 1 – Il servizio	3
ART. 2 – Gestione e organizzazione del servizio	3
TITOLO II: AVENTI DIRITTO	4
ART. 3 – Utenti beneficiari	4 ART.
4 – Modalità di accesso	5
TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	6
ART. 5 – Funzionamento del servizio e piano delle percorrenze	6 ART.
6 – Responsabilità ed accompagnamento su scuolabus	6
TITOLO IV: NORME DI COMPORTAMENTO	7
ART. 7 – Comportamento e responsabilità degli utenti	7 Art. 8
– Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio	8
TITOLO V - TARIFFE	9
ART. 9 – Tariffa del servizio	9 ART.
10 – Recupero crediti	9
TITOLO VI: ALTRE INIZIATIVE	10
ART. 11 – Gite d'istruzione	10
ART. 12 – Uscite anticipate e scioperi del personale docente	10 ART.
13 – Altri usi	11
TITOLO VII: NORME FINALI	12
ART. 14 – Reclami	12
ART. 15 – Disposizioni finali	12 ART.
16 – Abrogazioni	12 ART. 16 –
Entrata in vigore	12

TITOLO I: OGGETTO E FINALITÀ

ART. 1 – Il servizio

1. Il servizio ordinario di trasporto scolastico (di seguito servizio) è istituito dal Comune di Almese per favorire il concreto esercizio del diritto allo studio, agli alunni della scuola Secondaria di Primo Grado, secondo le indicazioni di cui all'art.3.
2. Il servizio è istituito dall'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, in base al disposto della L.R. n. 28/2007 e s.m.i., compatibilmente con le disposizioni previste alle leggi finanziarie e del settore trasporti oltre che dalla disponibilità effettiva del bilancio Comunale.
3. Il servizio verrà effettuato esclusivamente da e verso il plesso scolastico cui fa capo la zona di residenza dell'allievo. Non si effettueranno trasporti di allievi frequentanti plessi scolastici diversi da quelli competenti per zona di residenza.
4. Annualmente il Comune attiva il servizio se il numero di richiedenti raggiunge almeno il 50% dei posti a sedere omologati dello scuolabus .
5. Il servizio ordinario può essere attivato a favore della Scuola Primaria locale esclusivamente laddove fosse necessario per cause di forza maggiore, su indicazione dell'Amministrazione Comunale previa valutazione di effettiva disponibilità di personale addetto e risorse connesse al presente servizio.

ART. 2 – Gestione e organizzazione del servizio

1. Il servizio è gestito mediante l'utilizzo di scuolabus di proprietà comunale, in regola con le normative vigenti in materia, di personale dipendente dell'Amministrazione o di personale esterno.
2. L'Amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di gestire il servizio, totalmente o parzialmente, anche attraverso la cessione dello stesso a società o imprese specializzate, nelle modalità previste dalla legislazione vigente e/o ritenute più opportune.
3. L'Amministrazione non è responsabile, e nulla deve agli utenti del servizio, nei casi in cui il medesimo non possa essere regolarmente espletato, in tutto o in parte, per ragioni tecniche, cause meteorologiche e/o di forza maggiore, agitazioni e iniziative sindacali a cui aderisca il personale addetto al servizio.
4. La responsabilità degli utenti prima della salita e dopo la discesa dallo scuolabus non è a carico degli addetti al servizio; pertanto l'attraversamento strade, l'accompagnamento all'ingresso della scuola o presso l'abitazione non può costituire onere a loro carico.

TITOLO II: AVENTI DIRITTO

ART. 3 – Utenti beneficiari

1. Hanno diritto al servizio di trasporto ordinario scolastico con scuolabus coloro che sono residenti nel Comune di Almese, frequentanti le scuole ed istituti statali del territorio Comunale.
2. Per poter fruire del servizio le famiglie dei potenziali utenti di cui al comma 1. non dovranno avere pendenze di alcun tipo con il Comune di Almese, ad esempio: QUOTE TRASPORTI PREGRESSI, TARI, IMU ecc.
3. In caso di esubero di domande rispetto alla capienza dello scuolabus, verrà redatta una graduatoria che terrà conto delle seguenti priorità:

a. SCUOLA PRIMARIA (attivabile solo ed esclusivamente nel caso espresso nell'Art.1 comma 5)

PUNTEGGIO	SITUAZIONE
5	Alunni frequentanti la classe 1 Alunni frequentanti la classe 2 Alunni
4	frequentanti la classe 3 Alunni frequentanti la classe 4 Alunni frequentanti la
3	classe 5 Uno dei figli già ammesso al servizio Entrambe i genitori lavorano
2	effettuando il medesimo orario lavorativo
1	incompatibile con quello scolastico
1	Un genitore lavora e l'altro non è patentato/automunito
1	Richiesta servizio completo (Andata e Ritorno)
2	Casi particolari (valutati caso per caso dall'Amministrazione Comunale, ad es. disabilità in famiglia, ecc.)
1	
1	
MAX 2	

b. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PUNTEGGIO	SITUAZIONE
6	Alunni frequentanti la classe 1 Alunni frequentanti la classe 2 Alunni
4	frequentanti la classe 3 Uno dei figli già ammesso al servizio Entrambe i
2	genitori lavorano effettuando il medesimo orario lavorativo
1	incompatibile con quello scolastico
1	Un genitore lavora e l'altro non è patentato/automunito
2	
1	

1	Richiesta servizio completo (Andata e Ritorno)
MAX 2	Casi particolari (valutati caso per caso dall'Amministrazione Comunale, ad es. disabilità in famiglia, ecc.)

A parità di punteggio verrà valutata infine la distanza tra abitazione e fermata dei trasporti pubblici di linea, assegnando un ulteriore punteggio di 0,10 ogni 100 metri di distanza.

ART.4 – Modalità di accesso

1. I genitori degli alunni residenti che intendono usufruire del servizio dovranno compilare apposito modulo di domanda reperibile sul sito del Comune di Almese .
2. Per esigenze organizzative le domande dovranno essere presentate NEL PERIODO SEGNALATO DAL COMUNE E COMUNQUE ENTRO E NON OLTRE la prima settimana dell'inizio dell'anno scolastico. L'accettazione di domande presentate oltre il predetto termine avverrà previa verifica e disponibilità residua dei posti a sedere presenti.
3. Con la compilazione della domanda il genitore dovrà sottoscrivere, alcune dichiarazioni:
 - a. L'impegno a presentarsi personalmente alla fermata dello scuolabus o a delegare altra persona maggiorenne, per prendere in consegna il minore al ritorno da scuola;
 - b. Autorizzazione per il proprio figlio alla salita o discesa senza presenza di genitore o persona delegata, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità;
 - c. Accettazione di tutte le norme del presente regolamento.

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 5 – Funzionamento del servizio e piano delle percorrenze

1. L'ufficio preposto a ricevere le domande, effettua apposita istruttoria delle domande pervenute e redige una graduatoria degli aventi diritto sulla base dei criteri individuati all'articolo 3. L'elenco così redatto è trasmesso agli autisti.
2. Il Responsabile della Polizia Locale unitamente agli autisti stabiliscono il percorso e le fermate sulla base delle esigenze di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza del servizio, le fermate degli scuolabus e gli orari, in virtù degli orari di lezione antimeridiani e pomeridiani dei singoli Istituti scolastici e, tenuto conto delle disponibilità e compatibilità dei mezzi, delle risorse e dotazioni organiche in funzione della sicurezza, della salvaguardia degli alunni trasportati e del buon andamento del servizio.
3. L'effettiva ammissione al servizio avviene in base all'ordine dell'elenco redatto ai sensi del comma 1 ed è comunicata preventivamente all'utenza.
4. Il servizio è svolto sulla base del calendario scolastico annualmente determinato dal Ministero della Pubblica Istruzione e secondo le articolazioni dell'Istituto Comprensivo di Almese e avrà inizio non oltre il giorno di entrata in vigore dell'orario scolastico definitivo.
5. Il servizio è organizzato normalmente attraverso l'individuazione di punti di raccolta comuni a più utenti, comunicati ai soggetti iscritti al presente servizio per l'anno scolastico in corso.

ART. 6 – Responsabilità ed accompagnamento su scuolabus

1. L'Amministrazione Comunale, tramite il settore competente, provvede a stipulare idonee polizze assicurative sia a garanzia degli utenti, sia dei mezzi di trasporto e del personale addetto al trasporto.
2. È comunque esclusa ogni responsabilità per eventi di qualunque natura che possano verificarsi prima della salita o dopo la discesa dallo scuolabus.
3. L'Amministrazione Comunale è responsabile di tutti i trasportati dal momento della salita sui mezzi fino alla discesa.

TITOLO IV: NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 7 – Comportamento e responsabilità degli utenti

1. Il servizio rappresenta un momento educativo finalizzato al corretto e rispettoso utilizzo di un bene della comunità e all'osservanza delle regole che tale uso comporta.
2. Gli alunni devono attenersi alle modalità di erogazione del servizio come comunicato all'inizio dell'anno scolastico, rispettando i punti di fermata e gli orari fissati.
3. Durante la fruizione del servizio ogni utente deve tenere un comportamento corretto ed educato nei confronti del conducente, degli accompagnatori e dei compagni.
4. Durante il tragitto gli alunni devono:
 - a. Una volta saliti prendere rapidamente posto;
 - b. Avere le cinture di sicurezza allacciate (laddove presenti sul mezzo);
 - c. Posizionare la cartella/zaino sulle ginocchia;
 - d. Stare seduti al proprio posto;
 - e. Non alzarsi durante il tragitto per nessun motivo;
 - f. Non affacciarsi dal finestrino;
 - g. Non disturbare l'autista durante la guida;
 - h. Mantenere un tono di voce moderato;
 - i. Tenere un linguaggio civile ed educato;
 - j. Non sporcare e non danneggiare gli arredi dello scuolabus;
 - k. Laddove richiesto dal conducente l'alunno deve occupare il posto assegnatogli.
5. L'inosservanza di una o più norme del presente articolo autorizzano l'autista a fermarsi lungo il tragitto fino al ripristino dell'ordine e conseguentemente a redigere rapporto scritto al Responsabile del Settore Polizia Locale. Qualora a seguito di tale procedura l'orario di ingresso a scuola o di rientro a casa non venisse rispettato, l'autista è sollevato da ogni responsabilità.
6. Gli autisti sono tenuti a segnalare al Comando Polizia Locale ogni inosservanza compiuta dall'alunno e, relativamente alla gravità, saranno adottati i seguenti provvedimenti da comunicare alla famiglia:
 - a. richiamo verbale;
 - b. ammonizione scritta;
 - c. sospensione temporanea dal servizio;
 - d. radiazione dal servizio.
7. La sospensione/radiazione dal servizio per problemi comportamentali non dà diritto a rimborsi o riduzioni di tariffe.

8. I danni arrecati allo scuolabus dovranno essere risarciti all'Amministrazione comunale dagli esercenti la patria potestà dell'utente che li ha provocati.
9. La famiglia è tenuta ad assicurare l'accompagnamento e la vigilanza del proprio figlio alla fermata e fino all'arrivo dello scuolabus; al ritorno, ad accoglierlo alla fermata. Laddove il genitore autorizza la salita e/o discesa del proprio figlio dallo scuolabus (previa compilazione e sottoscrizione dell'apposito riquadro contenuto nella domanda) senza la presenza di un adulto alla fermata, gli autisti e l'Amministrazione sono automaticamente esonerati da ogni responsabilità.

Art. 8 – Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio

1. Gli autisti dello scuolabus ed il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori sono tenuti ad un comportamento rispettoso, corretto e comprensivo nei confronti dei ragazzi pur mantenendo sempre la dovuta disciplina.
2. Il personale affidatario dello scuolabus è tenuto ad avere la massima cura dell'automezzo e degli strumenti ed attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio.
3. Laddove si riscontrassero anomalie nel funzionamento del veicolo in dotazione l'autista deve immediatamente prodigarsi per garantire le condizioni di sicurezza del servizio, in caso contrario deve sospendere lo stesso avvisando il diretto superiore.
4. Il personale preposto alla conduzione degli scuolabus dovrà assicurare:
 - a. Che usufruiscano del trasporto i soli minori iscritti al servizio
 - b. che la salita e la discesa degli alunni dallo scuolabus avvenga in modo ordinato;
 - c. che tutti gli alunni occupino costantemente un posto a sedere;
 - d. che siano evitati comportamenti degli alunni da cui possano derivare danni sia agli stessi che ad altri o a cose.
5. La responsabilità del conducente dello scuolabus è limitata esclusivamente alla fase della presenza degli alunni a bordo durante il trasporto come enunciato all'art. 2 comma 4.
6. In caso di forza maggiore (scioperi del personale addetto al servizio, guasti ai mezzi di trasporto, eventi naturali quali nevicate, frane ecc.) l'Amministrazione non garantisce il regolare svolgimento del servizio e ne verrà data tempestiva informazione mediante utilizzo di mezzi efficaci di comunicazione.
7. Eventuali segnalazioni di comportamenti scorretti da parte degli addetti al servizio si procederà secondo quanto previsto dal contratto di lavoro e dalle vigenti normative in materia di responsabilità disciplinari.

TITOLO V - TARIFFE

ART. 9 – Tariffa del servizio

1. Le famiglie dei bambini che usufruiscono del trasporto scolastico concorrono alla copertura delle spese, sostenute dal Comune, attraverso il pagamento delle tariffe.
2. La Giunta Comunale determina annualmente la contribuzione a carico degli utenti per la fruizione del servizio. Il pagamento del servizio deve effettuarsi entro i termini comunicati dal Settore Cultura.
3. Il mancato pagamento della tariffa comporterà l'automatica sospensione dal servizio del minore, fino a ravvedimento a saldo di quanto dovuto.
4. Nessun rimborso è effettuato dall'Amministrazione Comunale nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per improvvise ragioni tecniche, cause meteorologiche e di forza maggiore, agitazioni o iniziative sindacali a cui aderisce il personale.

ART. 10 – Recupero crediti

1. Il mancato pagamento della tariffa comporterà la non ammissione del minore al servizio. L'Amministrazione consegnerà apposita comunicazione di sospensione dal servizio del minore per morosità. L'utente potrà nuovamente essere ammesso al servizio dopo la regolarizzazione della posizione.
2. Ai soggetti morosi non sarà erogabile il servizio nell'anno scolastico successivo fino a quando non sarà regolarizzato il debito con l'Amministrazione.
3. La comunicazione di messa in mora comporterà l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di Legge.

TITOLO VI: ALTRE INIZIATIVE

ART. 11 – Gite d'istruzione

1. L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili e, previa autorizzazione dell'Istituzione Scolastica di appartenenza, utilizza il proprio personale ed i propri mezzi per effettuare gite d'istruzione per ogni categoria di Istituto Scolastico presente sul territorio.
2. La richiesta, in forma scritta, di utilizzo dello scuolabus avanzata dagli Insegnanti e sottoscritta dal Dirigente Scolastico dovrà essere presentata al Comando Polizia Locale ed al Settore Cultura con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.
3. L'Amministrazione si riserva di concedere l'autorizzazione all'utilizzo dello scuolabus nei casi in cui:
 - a. vi sia la disponibilità del mezzo e il personale addetto sia in orario lavorativo e non impegnato in altre mansioni;
 - b. gli orari di svolgimento del servizio richiesto siano compatibili con quelli lavorativi e non interferiscano con lo svolgimento del trasporto ordinario.
 - c. le gite d'istruzione non dovranno superare un raggio di percorrenza di 30 Km. rispetto la sede del Comune.
 - d. per eccezionali e motivate richieste da parte della Scuola potranno essere concesse deroghe vagliate dall'Amministrazione caso per caso
4. Possono altresì essere utilizzati gli scuolabus del Comune per organizzare servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative extrascolastiche di carattere didattico-educativo-sportivo per i ragazzi della scuola dell'obbligo compatibilmente con i criteri di cui al comma 3.
5. Per quanto riguarda le gite di istruzione richieste da parte delle scuole dell'Infanzia , le stesse dovranno limitarsi al territorio comunale.

ART. 12 – Uscite anticipate e scioperi del personale docente

1. Ognivariante d'orario delle lezioni generalizzata a tutta la scolaresca dovrà essere comunicata con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) dalla Scuola al Comando Polizia Locale ed al Settore Cultura onde permettere la modulazione del servizio.
2. In caso di proclamazione di scioperi da parte delle Organizzazioni Sindacali del comparto Scuola, il servizio verrà effettuato secondo gli orari previsti ordinariamente a prescindere dal regolare svolgimento delle lezioni e in conseguenza ad eventuali comunicazioni ufficiali da parte dell'Istituto Scolastico.
3. Ove l'entità delle uscite anticipate lo consentirà e solo se in possesso di una informazione preventiva di almeno 48 (quarantotto) ore da parte della Dirigenza Scolastica, il servizio potrà essere effettuato, a seconda dei casi, parzialmente o completamente.

ART. 13 – Altri usi

1. È facoltà dell'Amministrazione concedere l'utilizzo dello scuolabus per ogni ulteriore attività non contemplata nei precedenti articoli nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa Circolare Ministeriale n. 23/1997 e s.m.i.

TITOLO VII: NORME FINALI

ART. 14 – Reclami

1. I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati in forma scritta al Comando Polizia Locale che risponderà nel termine di 30 giorni.

ART. 15 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia.

ART. 16 – Abrogazioni

1. È abrogata ogni altra disposizione regolamentare in materia di trasporto scolastico con il presente Regolamento.

ART. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa Delibera di approvazione.

